



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
*Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **1872/2024 RG Lav.** promossa da:

contro

AZIENDA ULSS 8 BERICA , con l'avv. 

ricorrente

resistente



Premesso che:

- il ricorrente, cittadino italiano di origine ghanese, ha agito in giudizio per l'accertamento della natura discriminatoria della condotta dell'Aulss n. 8 Berica e della non debenza della somma di euro 21.881,55 richiesta dall'Azienda convenuta a titolo di prestazioni sanitarie erogate alla sig.ra _____ cittadina ghanese madre del ricorrente, nel corso dei due ricoveri da quest'ultima subiti:
 - il primo nel febbraio 2018 (19.2.2018 - 18.4.2018);
 - il secondo nell'aprile 2018 (18/4/2018-20.6.2018);
- la signora ha fatto ingresso in Italia in data 10.2.2018, ed è stata sottoposta presso l'Ospedale di Vicenza e quello di Valdagno a trattamenti sanitari per la neoplasia cerebrale da cui era affetta. Secondo il ricorrente, essendo la sig.ra ascendente diretta a carico di un cittadino italiano, elle avrebbe dovuto beneficiare fin dal suo ingresso nel territorio nazionale dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Aulss 8 Berica domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Rileva in particolare che al momento dell'erogazione delle prestazioni in questione la _____ non era titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, ottenuto solo in data 13.6.2018, ma di un visto C per turismo, e non risulta fosse fiscalmente a carico del ricorrente;

rilevato che:

- non è in contestazione il diritto del familiare ultrasessantacinquenne di cittadino italiano all'iscrizione al SSN (v. pag. 4 memoria Ulss);
- d'altra parte, l'art. 63 comma 2 l. n. 833/1978 stabilisce l'obbligo, per tutti i cittadini soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi *“a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma”*. Il *“precedente comma”*, numero 1, stabilisce che *“i cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale”*;
- l'art. 34 comma 1 d. lgs. n. 286/1998, inserito nel Titolo V del Testo Unico Immigrazione volto a regolare, tra l'altro, il trattamento dello straniero in ambito sanitario, recita poi: *“Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di*



trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene l'obbligo contributivo [...] gli stranieri regolarmente soggiornanti [...] per motivi familiari" (comma 1 lett. b);

- ai sensi dell'art. 30 del medesimo Testo unico, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

[...]

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. [...]";

- è pacifico poi che il permesso sia stato rilasciato alla _____ nel giugno 2018, e che la signora non ne fosse pertanto in possesso al momento del primo ricovero e fino quasi al termine del secondo;
- l'Aulss n. 8 Berica contesta in ogni caso la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al suo conseguimento in epoca anteriore a quella del rilascio, con particolare riferimento alla vivenza a carico e alla residenza della sig.ra _____
- rileva in proposito che:
 - a) la sig.ra è entrata in Italia con un visto C per turismo (doc. 1 res.);
 - b) con la propria cu 2019 il ricorrente ha dichiarato la vivenza a carico della madre da giugno 2018 in poi, e non per il periodo precedente (quello in cui sono avvenuti i ricoveri - v. doc. 4 res. -);
 - c) la richiesta di residenza della sig.ra _____ presso l'abitazione del figlio è del 7.6.2018 (doc. 5 res.);
- entrambe le parti condividono l'assunto espresso dal Ministero della Sanità con la Circolare n. 5 del 2000, in cui è affermato che *"l'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero [...] non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi*



suindicati”;

- parte ricorrente sostiene che la ragione del ritardato conseguimento del permesso di soggiorno dipende in primo luogo dal fatto che *“fino alla modifica dell’art. 23 in caso di ricongiungimento a cittadino italiano veniva rilasciato il visto per turismo”*, peraltro *“previa verifica della vivenza a carico o della stipula di una polizza assicurativa, che la sig.ra non aveva”*, e in secondo luogo dal fatto che la sig.ra avrebbe avuto appuntamento in Questura per il 1.3.2018, che è stato annullato in ragione del ricovero subito. Ciò dimostrerebbe la tempestiva richiesta del titolo corretto, come previsto dall’art. 5 co. 2 TU Immigrazione. In ogni caso, il permesso rilasciato avrebbe prodotto effetti dalla data di esercizio del diritto al ricongiungimento, che prima del ricovero la signora aveva esercitato recandosi in Questura personalmente per ottenere l’appuntamento;
- ebbene, la causa non può essere decisa in forza di prove decisive di carattere documentale, in quanto insussistenti nel caso di specie;
- considerata l’importanza dei valori costituzionali sottesi alla lite, tuttavia, è necessario verificare l’esistenza o meno di elementi da cui evincere, con ragionevole certezza, che sussistessero anche nel periodo di riferimento i presupposti utili al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari (e quindi del diritto all’assistenza sanitaria gratuita) riscontrati col rilascio del permesso a decorrere dal 13.6.2018;
- in proposito va evidenziato che la signor è entrata in Italia con una grave patologia oncologia il 10 febbraio 2018, e che soli 9 giorni dopo era ricoverata in ospedale. Il ricovero, complessivamente inteso, sarebbe durato ben 4 mesi;
- ciononostante, è documentato che già in data 1.3.2018 ella avrebbe dovuto recarsi in Questura, evidentemente (la circostanza è allegata e non contestata dall’Aulss) in ragione di una previa, solerte richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- per cause di forza maggiore la signora non si è presentata a quell’appuntamento, e tuttavia il permesso è stato rilasciato, anche in ragione dell’attivazione dei sanitari che in prima persona si sono spesi a tale fine (anche autorizzando una temporanea uscita dal nosocomio della paziente) nel corso del secondo ricovero, in data 13.6.2018;
- ora, se l’età della signora (superiore a 65 anni) e la cittadinanza del ricorrente non sono aspetti controvertibili, la vivenza a carico della prima, aspetto sul quale si è concentrata la



discussione odierna, non è documentalmente non riscontrabile, né tuttavia risulta smentita. Essa, da intendersi in senso sostanziale (non potendosi fare pedissequa applicazione dei criteri applicabili in campo fiscale in un ambito a cui sono sottesi beni di natura essenziale) può nondimeno essere affermata sulla scorta di indici gravi, precisi e concordanti:

- 1) immediatamente dopo il suo ingresso in Italia la signora _____ è stata ricoverata. Ciò significa che non vi è stato il tempo tecnico per la richiesta di residenza presso l'indirizzo del figlio, presentata però pochi mesi dopo. I dati di comune esperienza e le evidenze in atti inducono ad escludere che nei 9 giorni antecedenti il ricovero ella abbia soggiornato comunque in un luogo diverso dalla casa del ricorrente;
- 2) come documentato con la produzione del 6.10.2025 di parte ricorrente, la signora nel Paese d'origine non godeva di alcuna posizione previdenziale. Ciò significa che non percepiva alcuna pensione e che non aveva svolto in vita alcuna attività lavorativa economicamente apprezzabile;
- 3) durante il primo ricovero il ricorrente ha sottoscritto una garanzia di pagamento in favore della resistente (doc. 9 res.). Ciò significa che quand'anche nel Paese d'origine la signora fosse stata assistita economicamente da soggetti diversi dal figlio

dal momento del suo ingresso in Italia lo stesso Sistema sanitario ha fatto affidamento sulle capacità economiche di quest'ultimo, unico percettore di un reddito utile al sostentamento della madre;

- se *“il diritto [all'iscrizione al SSN] insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge [...]*), come affermato nella Circolare ministeriale 5/2000, e se il permesso, solo per cause di forza maggiore è stato rilasciato nel giugno 2018, senza che possa ritenersi sopravvenuto alcun fatto costitutivo, la pretesa al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate alla madre del ricorrente appare infondata;
- non appare invece fondata la domanda di accertamento della condotta discriminatoria in ragione della nazionalità, svolta da un soggetto avente cittadinanza italiana. Sebbene l'effetto del mancato riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria della madre sia economicamente ricaduto sulla sua sfera giuridica, la discriminazione sarebbe stata al più ravvisabile nei confronti della sig.ra _____ oggi deceduta;
- ogni ulteriore questione è assorbita;



- considerata la peculiarità della controversia, anche in ragione dell'incertezza dei dati documentali e delle scarse allegazioni di parte ricorrente sulla questione centrale della vivenza a carico, sussistono gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- in accoglimento del ricorso dichiara non dovuta la somma richiesta dall'Aulss n. 8 Berica al ricorrente per le prestazioni erogate alla sig.1 _____
- rigetta la domanda di accertamento della condotta discriminatoria;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Vicenza, 07/10/2025.

Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame

